



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 400

della Giunta comunale

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - SVINCOLO TRA VIA BRENNERO E LA S.S. 47 DELLA VALSUGANA NEL COMUNE DI TRENTO. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO PROVVISORIO - OPERA 6540. ACCOGLIMENTO ISTANZA PER LA DISAPPLICAZIONE DELLA PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

Il giorno 18.12.2023 ad ore 08.44 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: vicesindaca
 assessore
 e assessori

Bozzarelli Elisabetta
Baggia Monica
Casonato Giulia
Facchin Ezio
Gilmozzi Italo
Panetta Salvatore
Pedrotti Alberto

Assenti: sindaco **Ianeselli Franco**

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza la vice sindaca Bozzarelli Elisabetta.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2023/407 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che con deliberazione giuntale 02.11.2021 n. 270, le cui premesse si intendono qui integralmente richiamate, è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo "Svincolo tra via Brennero e la S.S. 47 della Valsugana nel Comune di Trento – Interventi di consolidamento provvisoriale" opera 6540, datato luglio 2021, dell'importo complessivo di euro 1.267.741,85;

richiamato il contratto di appalto 31.03.2022 n. 242 di rep., con cui, a seguito di procedura negoziata, i lavori sono stati affidati all'Impresa T.M.G. - scavi S.r.l., per l'importo di euro 800.142,11 (i.v.a. esclusa), di cui euro 113.395,30 (i.v.a. esclusa) per oneri di sicurezza ed euro 4.144,62 (i.v.a. esclusa) per oneri per la sicurezza Covid-19;

dato atto che i lavori sono stati consegnati all'appaltatore in data 23.05.2022 prevedendo il tempo utile per l'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 9.1 del Capitolato Speciale di Appalto, in 150 giorni naturali successivi e continui a decorrere da tale data;

rilevato che:

- per effetto di una proroga concessa e della sospensione dei lavori disposta per il periodo invernale dal 23.12.2022 al 13.02.2023, il tempo utile per la loro ultimazione è scaduto il giorno 05.03.2023;
- come risulta dal relativo certificato, i lavori sono stati ultimati in data 07.06.2023 con un ritardo di 93 giorni naturali consecutivi;
- per ogni giorno di ritardo l'art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto, stabilisce l'applicazione di una penale determinata nella percentuale dell'uno per mille dell'importo netto contrattuale;
- sullo stato finale è stata applicata una penale di 800,14 euro/giorno per 93 giorni di ritardo per un importo totale di euro 74.413,02;

rilevato altresì che con determinazione della Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi 12.04.2023 n. 27/41 è stato preso atto della trasformazione della forma giuridica dell'impresa appaltatrice da T.M.G. Scavi S.r.l. a TMG S.p.a., come da atto notarile di data 09.03.2023 n. 69964 di rep., n. 22985 di racc. registrato a Sondrio il 14.03.2023 al n. 2231 serie 1T;

richiamato l'art. 101 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m., applicabile ratione temporis al presente affidamento, ai sensi del quale "7. E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali quando si riconosce che il ritardo non è imputabile all'esecutore oppure quando l'amministrazione aggiudicatrice riconosce che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto al proprio interesse. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore 8. Sull'istanza di disapplicazione delle penali prevista dal comma 7 decide l'amministrazione aggiudicatrice su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori o dell'esecuzione e l'organo di collaudo ove costituito";

atteso che la ditta TMG S.p.a. con nota pervenuta in data 23.10.2023 ns. prot. n. 314185 ha presentato istanza per la disapplicazione della penale ai sensi della norma sopra richiamata, motivando il ritardo con il verificarsi di circostanze imprevedibili ed impreviste ad essa non imputabili, che hanno generato dei rallentamenti nell'esecuzione dei lavori e dichiarando contestualmente di rinunciare ad ogni richiesta di ulteriore indennizzo nel caso di accoglimento dell'istanza;

dato atto che, a seguito dell'istanza in oggetto, la Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi, in qualità di RUP, acquisito il parere del Direttore lavori, ha evidenziato, come dettagliatamente riportato nella nota 09.11.2023 prot. n. 334768 e nella successiva nota integrativa 14.12.2023 prot. n. 436593, che l'esecuzione dei lavori, avvenuta tra la seconda metà del 2022 e la prima metà del 2023, è stata fortemente condizionata dalla situazione congiunturale del periodo, che ha portato ad un anomalo e rilevante aumento dei prezzi, al difficile reperimento delle materie prime e di ditte specializzate nella fornitura e posa di sistemi di ponteggi, con forti ripercussioni anche a livello locale, che hanno influito in particolare sulla realizzazione del presente intervento;

rilevato che la RUP, per le motivazioni diffusamente esplicitate nelle note sopra richiamate, ha valutato che l'eccezionalità della situazione congiunturale venutasi a creare nel corso del 2022 – 2023, fonte di diverse criticità per la realizzazione delle opere pubbliche, a livello di costi, di difficoltà di approvvigionamento e di tempistica, ha determinato con riguardo specifico al presente intervento, ritardi nella fornitura e nella posa di materiale, non imputabili all'Impresa appaltatrice, che inevitabilmente hanno condizionato le tempistiche di realizzazione delle lavorazioni in cantiere e determinato un ritardo nell'ultimazione dei lavori, ritardo che d'altra parte non ha comportato alcun pregiudizio economico per l'Amministrazione;

rilevato che per tali ragioni la RUP ha pertanto proposto di accogliere la richiesta avanzata dall'impresa TMG S.p.a. in merito alla disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori quantificata in euro 74.413,02, dando atto che la disapplicazione della penale non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore oltre a quanto previsto dagli atti di contabilità, come precisato nelle già citate note 09.11.2023 prot. n. 334768 e 14.12.2023 prot. n. 436593;

preso atto altresì che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D67H21000470004;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la nota istruttoria di data 09.11.2023 prot. n. 334768 e la nota 14.12.2023 prot. n. 436593 del Servizio Gestione strade e parchi;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché del combinato disposto dell'art. 9, comma 2, lett. e) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128 e dell'art. 101, comma 8 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.

trattandosi di assunzione di determinazione che la normativa vigente in materia di contratti pubblici riserva alla stazione appaltante, anziché al RUP;

ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. per il tempestivo svolgimento degli adempimenti conseguenti;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di accogliere, secondo la proposta della RUP di cui in premessa e per le motivazioni ivi esplicitate, ai sensi dell'art. 101, comma 8, del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m., la richiesta avanzata dall'impresa TGM S.p.a. di disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori per lo "Svincolo tra via Brennero e la S.S. 47 della Valsugana nel Comune di Trento – Interventi di consolidamento provvisoriale" opera 6540 quantificata in euro 74.413,02, dando atto che la disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore oltre a quanto previsto dagli atti di contabilità;
2. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D67H21000470004;
3. di dare atto che con successivo atto dirigenziale sarà approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori che terrà conto di quanto disposto con la presente deliberazione;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

LA PRESIDENTE
f.to Bozzarelli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - SVINCOLO TRA VIA BRENNERO E LA S.S. 47 DELLA VALSUGANA NEL COMUNE DI TRENTO. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO PROVVISORIO - OPERA 6540. ACCOGLIMENTO ISTANZA PER LA DISAPPLICAZIONE DELLA PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 7

Favorevoli: n. 7 (Bozzarelli, Baggia, Casonato, Facchin, Gilmozzi, Panetta, Pedrotti)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 18.12.2023

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 407 / 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - SVINCOLO TRA VIA BRENNERO E LA S.S. 47 DELLA VALSUGANA NEL COMUNE DI TRENTO. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO PROVVISORIO - OPERA 6540. ACCOGLIMENTO ISTANZA PER LA DISAPPLICAZIONE DELLA PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 14 dicembre 2023

Servizio Appalti e partenariati
La Dirigente
dott.ssa Claudia Zanella
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 407 / 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - SVINCOLO TRA VIA BRENNERO E LA S.S. 47 DELLA VALSUGANA NEL COMUNE DI TRENTO. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO PROVVISORIO - OPERA 6540. ACCOGLIMENTO ISTANZA PER LA DISAPPLICAZIONE DELLA PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 15.12.2023